



Società Cooperativa per Azioni
Fondata nel 1884

*Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia*

STATUTO SOCIALE

Lo Statuto è stato

- approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci il 07 maggio 2016, registrato a Pontedera il 13 maggio 2016 al n. 1.888 serie 1T e depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese di Pisa in data 16 maggio 2016 al n. 11.295

TITOLO I - Costituzione – Denominazione – Scopo – Durata e Sede della Società

- 1 Denominazione
- 2 Durata e Sede
- 3 Oggetto sociale

TITOLO II – Patrimonio sociale – Soci e Azioni

- 4 Patrimonio sociale
- 5 Capitale sociale
- 6 Prezzo delle azioni
- 7 Soci
- 8 Formalità per l'ammissione a socio
- 9 Gradimento all'ammissione a socio
- 10 Acquisto della qualità di socio
- 11 Cause di inammissibilità a socio
- 12 Limiti al possesso azionario
- 13 Morte del socio
- 14 Recesso del socio
- 15 Esclusione del socio
- 16 Annullamento delle azioni
- 17 Acquisto delle proprie azioni
- 18 Dividendo
- 19 Vincoli sulle azioni

TITOLO III – Organi sociali

- 20 Organi sociali

(Sezione prima) - Assemblee dei soci

- 21 Convocazione delle assemblee
- 22 Competenze dell'Assemblea
- 23 Intervento all'assemblea e rappresentanza
- 24 Regolamento Assembleare
- 25 Presidenza dell'assemblea
- 26 Costituzione dell'assemblea
- 27 Validità delle deliberazioni dell'assemblea
- 28 Proroga dell'assemblea
- 29 Verbale delle assemblee

(Sezione seconda) - Consiglio d'Amministrazione

- 30 Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione
- 31 Sostituzione degli Amministratori
- 32 Cariche consiliari
- 33 Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- 34 Compenso degli Amministratori
- 35 Adunanza del Consiglio
- 36 Deliberazioni del Consiglio
- 37 Verbali del Consiglio
- 38 Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

39 Organi delegati

40 Deleghe

(Sezione terza) - Collegio Sindacale

41 Collegio sindacale

42 Durata in carica e sostituzione dei sindaci

43 Compiti e poteri del Collegio Sindacale

44 Funzionamento del Collegio Sindacale

45 Controllo Contabile

(Sezione quarta) - Collegio dei Probiviri

46 Collegio dei Probiviri

47 Competenza del Collegio dei Probiviri

(Sezione quinta) - Direzione e Personale

48 Direzione Generale

49 Funzioni del Direttore Generale

TITOLO IV- Rappresentanza e firma sociale

50 Poteri di firma

TITOLO V - Bilancio

51 Bilancio

52 Ripartizione degli utili

TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

53 Scioglimento e norme di liquidazione

TITOLO I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO,
DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'**

Art. 1 Denominazione

La denominazione della società, costituita nel 1884, è la seguente:

“BANCA POPOLARE DI LAJATICO Società Cooperativa per azioni”.

La Società è retta dalle disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 Durata e Sede

La durata della Società è fissata al 2050, salvo proroga.

La Società ha sede legale e amministrativa in Lajatico;

l'organo amministrativo può, con le autorizzazioni di legge, trasferire la sede amministrativa e la Direzione Generale, istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art.3 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;
- dalla riserva da sovrapprezzo azioni
- dalla riserva acquisto azioni proprie

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro 2,58 in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

Art. 6 Prezzo delle azioni

Su proposta degli amministratori, sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Art.7 Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto per le capacità imprenditoriali, per le qualità professionali, per gli incarichi ricoperti o per la notoria correttezza e coerenza.

Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne ogni suo rapporto con la società, sarà quello risultante dal Libro dei soci.

Art. 8 Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 50 azioni, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ridurre detto limite nei casi di successione nonché, fino al massimo del 50%, a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.

Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma 2, comunque rilevata dalla società, comporta la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato presso l'ultimo domicilio risultante dal libro soci.

Art. 9 Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Comitato dei probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi dell'art.46, e la sua decisione non è appellabile.

Art. 10 Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio, a norma dell'art. 18.

L'ammissione a socio si intende decaduta se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro dieci giorni dall'apposita intimazione inviategli dagli amministratori. Tale intimazione non può essere inviata prima che siano trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione a socio.

Art. 11 Cause di inammissibilità a socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 Limiti al possesso azionario

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 13 Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Nel caso subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi come rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 14 Recesso del socio

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.6.

Art. 15 Esclusione del socio

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società.
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ..

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.6.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art.6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di imputare a riduzione dei propri crediti il valore di rimborso delle azioni annullate al socio escluso.

Art. 16 Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17 Acquisto delle proprie azioni

Gli amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 52 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Art. 18 Dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società. Il socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva straordinaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.

Art. 19 Vincoli sulle azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art.20 Organi sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo, se nominato;
- d) al Presidente del Consiglio di amministrazione
- e) all'Amministratore delegato, se nominato;
- f) al Collegio dei sindaci;
- g) al Collegio dei probiviri;
- h) alla Direzione Generale.

TITOLO III (SEZIONE PRIMA)

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art.21 Convocazione delle assemblee

L'assemblea dei soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè costituito da un centro urbano sito in Provincia di Pisa.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione inoltre convoca l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea a quella data. La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22 Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di

cui al successivo art. 27, comma 2;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all'art. 30, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 38, quarto comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art.23 Intervento all'assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine di comunicazione è ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il Consiglio di amministrazione può disporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza audio-video con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare presso lo stesso luogo tutta la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art.24 Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

Nello stesso Regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura di soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'assemblea.

Art.25 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Art.26 Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, c.c., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un venticinquesimo dei soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale all'estero.

Per le deliberazioni concernenti la trasformazione o la fusione della società si applica l'art. 31, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Art.27 Validità delle deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le deliberazioni inerenti la modifica della denominazione sociale ed il trasferimento della sede legale debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% dei soci votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 22, sesto e settimo alinea, sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, qualora essa sia costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, ovvero con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina di cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art.28 Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art.29 Verbale delle assemblee

Le deliberazioni di ogni assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO III (SEZIONE SECONDA)

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.30 Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 9 secondo le determinazioni dell'Assemblea, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Sotto il profilo qualitativo la composizione del Consiglio di amministrazione deve essere diversificata, salvaguardare la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti.

Almeno un quarto degli amministratori (che possono coincidere con quelli di cui al secondo comma) debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

Ai fini della presente disposizione e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- abbiano avuto nell'esercizio precedente, ovvero intrattengano con la Società, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni di affari significative con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;

- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Riguardo al criterio di “significatività” delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Società utile a qualificare gli amministratori come “non indipendenti”:

- decade la qualifica di indipendenza quando intercorrono con la società relazioni commerciali o professionali aventi carattere continuativo, a prescindere dall’entità delle medesime;
- decade la qualifica di indipendenza quando intercorrono relazioni finanziarie che superino i seguenti limiti:
 - relazioni creditizie, singole o riguardanti il “gruppo di rischio” di appartenenza, qualora queste siano pari o superiori al 3% dei Fondi Propri della società (nel computo si considerano solo i “rischi diretti”);
 - rapporti concernenti operazioni di raccolta diretta, qualora la somma degli stessi sia pari o superiore al 6% dei Fondi Propri.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore - fatta eccezione per l’Amministratore delegato, se nominato - l’essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d’opera o di lavoro subordinato; l’essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l’essere legato alle stesse da

un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli amministratori scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, determina ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.

Per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione si osservano le norme di legge.

Art.31 Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità nell'ambito del mandato triennale in corso.

Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi consiglieri.

Art. 32 Cariche consiliari

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dall'Amministratore delegato, se nominato, e, in caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 31 provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale od altro componente della Direzione Generale che, ai fini della verbalizzazione, può avvalersi dell'opera materiale di un coadiutore che vi provveda sotto la direzione e la responsabilità del segretario.

Art. 33 Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Banca, anche in riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo: coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio. Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore delegato, se nominato, o del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

Art.34 Compenso degli amministratori

Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, in aggiunta ai compensi di cui al primo comma del presente articolo, stabilisce la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art.35 Adunanza del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentirgli la stesura del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art.36 Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art.37 Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art.38 Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'assemblea.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Gli amministratori devono fornire annualmente all'Assemblea adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione generale;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, dei Responsabili delle funzioni di controllo;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- il trasferimento della sede amministrativa e della Direzione Generale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in

Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;

- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone il regolamento;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca.

É inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.. Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Presidente, del Comitato Esecutivo ovvero dell'Amministratore delegato, se nominato, o del Direttore Generale.

Art.39 Organi delegati

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

Il Comitato esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il Comitato esecutivo si riunisce di regola ogni 15 giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Per l'organizzazione dei propri lavori, il comitato esecutivo si avvale del supporto del segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un incaricato all'uopo designato in apertura di riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art.37.

Il Consiglio di amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

Le funzioni del Direttore Generale, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, sono svolte da quest'ultimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al

Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Art.40 Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo o all'Amministratore delegato, se nominati, al Direttore generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

TITOLO III (SEZIONE TERZA)

COLLEGIO SINDACALE

Art.41 Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, fra i soci in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio sindacale.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente del Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria o di società partecipate.

I componenti del collegio sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante ai sindaci viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio sindacale:

- le medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci per i Consiglieri di Amministrazione;
- il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art.42 Durata in carica e sostituzione dei sindaci

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prossima assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'assemblea.

Art. 43 Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei Responsabili delle funzioni di controllo, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

Art. 44. Funzionamento del Collegio Sindacale

Il collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 45 Controllo Contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione, secondo le disposizioni di legge, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci.

La società incaricata del controllo contabile informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

TITOLO III (SEZIONE QUARTA)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.46 Collegio dei Proviviri

L'assemblea ordinaria nomina fra i soci tre oppure cinque probiviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art.47 Competenza del Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime altresì entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art.9, comma terzo, del presente Statuto.

TITOLO III (SEZIONE QUINTA)

DIREZIONE E PERSONALE

Art.48 Direzione Generale

La Direzione generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.49 Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominati, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 33.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di amministrazione può delegare

facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art.50 Poteri di firma

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio all'Amministratore delegato, se nominato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V

BILANCIO

Art.51 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nella sua relazione all'assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.52 Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- il 10% alla riserva straordinaria.

Il residuo viene ripartito come segue:

- a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'assemblea quale dividendo alle azioni;
- b) una quota non superiore al 3% da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse;
- c) una quota non superiore al 5% per alimentare il fondo speciale soci destinato a sostenere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, iniziative culturali, formative e ricreative rivolte alla compagine sociale nel rispetto del principio del pari trattamento dei soci.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.